

DELIBERAZIONE 16 GENNAIO 2014
6/2014/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI MECCANISMI DI REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 gennaio 2014

VISTI

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture, (di seguito: Direttiva 2005/89/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99) e, in particolare, l'art. 3, commi 3 e 6;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12) e, in particolare, l'art. 34, comma 7-bis ora abrogato;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13) e, in particolare, l'art.1, comma 153;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 2/09, nonché per dare impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzare le funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 160/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 508/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 508/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 368/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 368/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 5 dicembre 2013, 557/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 557/2013/R/eel);
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto da Terna ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo 79/99 conferisce all'Autorità il potere di fissare le condizioni per l'esercizio del pubblico servizio di dispacciamento da parte di Terna, che consiste principalmente nell'approvvigionamento delle risorse necessarie al bilanciamento delle immissioni e dei prelievi sul sistema elettrico e nella valorizzazione e regolazione degli sbilanciamenti (ossia degli scostamenti fra l'energia effettivamente immessa/prelevata e l'energia programmata in immissione/prelievo);
- con la deliberazione ARG/elt 160/11, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato ad accelerare il processo di revisione delle modalità di approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento nonché dei criteri di valorizzazione e regolazione degli sbilanciamenti; ciò a causa dell'evoluzione attuale e prospettica del sistema elettrico per effetto della rilevante e rapida penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili;
- nell'ambito di tale procedimento sono stati emanati i documenti per la consultazione 508/2012/R/eel, 368/2013/R/eel e 557/2013/R/eel, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 34, comma 7-bis, del decreto-legge 83/12 ora abrogato;
- gli orientamenti espressi dall'Autorità tramite i summenzionati documenti per la consultazione sono comunque implementabili in virtù di quanto già previsto dal decreto legislativo 79/99 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, essendo finalizzati a incrementare l'efficienza e la sicurezza del pubblico servizio di dispacciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'art. 1, comma 153, della legge 147/13 ha disposto quanto segue: “Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell’energia elettrica per i clienti finali, nell’ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell’evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell’attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-bis dell’articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato”;
- con deliberazione ARG/elt 98/11, l’Autorità ha definito i criteri e le condizioni per la disciplina del nuovo mercato della capacità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 379/03;
- con deliberazione 375/2013/R/eel, l’Autorità ha approvato con modifiche lo Schema di disciplina del nuovo mercato della capacità predisposto e consultato da Terna in conformità ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
- Terna ha provveduto a trasmettere lo Schema di disciplina del nuovo mercato della capacità, come modificato secondo le disposizioni dell’Autorità, al Ministro dello Sviluppo Economico;
- l’art. 1, comma 153, della legge 147/13 richiede, di fatto, di procedere alla integrazione dei criteri e delle condizioni fissate con deliberazione ARG/elt 98/11 nonché dello Schema di disciplina del nuovo mercato della capacità trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al fine di prevedere un segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna. Ciò comporta l’apertura di un nuovo procedimento finalizzato a formulare una proposta di integrazione da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale proposta non interrompe né ostacola l’approvazione della disciplina del nuovo mercato della capacità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, essendo la predetta integrazione un provvedimento fondato su meccanismi coerenti a quelli su cui si fonda lo Schema di disciplina del nuovo mercato della capacità ma amministrativamente aggiuntivo e separato da quest’ultimo;
- il procedimento, di cui al precedente alinea, sarebbe altresì finalizzato a proporre la rimodulazione del meccanismo transitorio, di cui all’art. 5, del decreto legislativo 379/03, al fine di renderlo coerente con gli obiettivi del meccanismo di regime, ossia la fornitura anche di “adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico”.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento finalizzato alla formulazione di una proposta che preveda: a) la costituzione di un segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna, ad integrazione dello Schema di nuovo mercato della capacità già trasmesso da Terna al Ministro dello Sviluppo Economico; b) di rimodulare il meccanismo transitorio, di cui all'art. 5, del decreto legislativo 379/03, al fine di renderlo coerente con gli obiettivi del meccanismo di regime, ossia la fornitura anche di “adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico”

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla formulazione di una proposta che preveda:
 - a. la costituzione di un segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna. Tale proposta è integrativa rispetto allo Schema di nuovo mercato della capacità già trasmesso da Terna al Ministro dello Sviluppo Economico che può essere approvato e implementato a prescindere dalla citata proposta; tale proposta non deve prevedere aumenti dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali ma un'opportuna partecipazione di tutti gli altri soggetti;
 - b. di rimodulare il meccanismo transitorio, di cui all'art. 5, del decreto legislativo 379/03, al fine di renderlo coerente con gli obiettivi del meccanismo di regime, ossia la fornitura di “adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico”; tale rimodulazione non deve prevedere aumenti dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali ma un'opportuna partecipazione di tutti gli altri soggetti;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per dar corso, con la massima urgenza, agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari a:
 - a. svolgere le attività attinenti il procedimento in oggetto, comprendenti anche l'organizzazione di opportuni incontri con gli esercenti i servizi di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione dell'energia elettrica, gli operatori e le diverse associazioni di categoria interessati nonché ogni altro soggetto che possa contribuire a offrire elementi utili al medesimo procedimento;

- b. predisporre uno o più documenti per la consultazione relativi al procedimento in oggetto;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni